



Comune di Novara

Servizi per le imprese

UOC Commercio

Ordinanza del Sindaco n. 858 del 09/08/2017

OGGETTO: LIMITAZIONE DEGLI ORARI DI VENDITA, ANCHE PER ASPORTO, E DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267 SS.MM.II..

Premesso che:

- il d.l. 20.02.2017, n. 14, convertito nella l. 18.04.2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la difesa e la tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbano e della vivibilità del territorio, ha modificato gli articoli 50 e 54 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 recante il “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”,
- in particolare, l'art. 50, comma 5, del citato d.lgs. 267/2000, nel testo novellato, attribuisce al *Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;*
- la l. 30.03.2001 n. 125 recante “*Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati*” stabilisce all'art. 1, comma 2, che “*per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume*”,
- l'art. 6, commi 2 e 2bis, del d.l. 03.08.2007, n. 117 – convertito, con modificazioni, nella l. 02.10.2007, n. 160 –, recante “*Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione*”, nel testo riformulato dall'art. 54

della l. 29.07.2010, n. 120 – recante “*Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*” – dispongono che «*2. I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza*”, e “*2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza*”;

- il Ministero dello Sviluppo Economico, con risoluzione n. 8544 del 17.01.2013 ha ritenuto che il divieto di vendita di bevande alcoliche dalle ore 24.00 alle ore 06.00 previsto dal predetto comma 2bis per gli esercizi di vicinato, debba estendersi anche alle medie e grandi strutture di vendita; tale interpretazione è stata successivamente condivisa dal Ministero dell'Interno con nota del 12.02.2013 n. 557/PSS/U/002663;
- l'art 19, comma 3bis, della l.r. 12.11.1999, n. 28 s.m.i. dispone il divieto di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione effettuata tramite distributori automatici in apposito locale, adibito in modo esclusivo alla vendita;
- la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. “*Direttiva Bolkesteir*”) riconosce, quali limiti all'accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio, i motivi d'interesse generale riconosciuti dalla Corte di Giustizia europea, tra i quali l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale, riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre le restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;
- l'art. 17 della l.r. 29.12.2006, n. 38, nel prevedere per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande la possibilità di determinare liberamente il proprio orario di esercizio, riconosce al Sindaco la possibilità di stabilire limiti per ragioni di salvaguardia dell'interesse pubblico, con particolare riferimento alla sicurezza pubblica;
- la circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) n. 3644/C del 28.10.2011 evidenzia che specifici provvedimenti adeguatamente motivati e finalizzati a

limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici) possono continuare ad essere applicati e adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di “vincoli” indispensabili per la protezione della salute umana (...) dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale, espressamente richiamati come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata dall'art. 3, comma 1, del d.l. 13.08.2011, n. 138, convertito con modifiche dalla l. 14.09.2011, 148 (che dispone l'abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche);

- l'art. 31 del d.l. 06.12.2011, n. 201 – convertito, con modificazioni, nella l. 22.12.2011, n. 214 –, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, nell'ambito della disciplina dettata dall'Unione Europea e dal Legislatore nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, dispone che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza vincoli o limiti, senza limitazioni di orario di apertura e di chiusura, senza l'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, liberalizzando di fatto gli orari delle attività, disponendo tuttavia al comma 2, quale principio generale dell'ordinamento, che la libertà di apertura di nuovi esercizi debba rispettare i vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali;
- la circolare esplicativa del Presidente della Giunta regionale del Piemonte 07.03.2012, n. 2/CPN in materia di orari delle attività commerciali ribadisce quanto già indicato nella sopra richiamata circolare del MISE;
- l'art. 41, comma 2, della Costituzione sancisce la necessità di proteggere i valori primari attinenti alla persona, il cui rispetto costituisce limite insuperabile alla libertà di ogni iniziativa economica privata;

Richiamata la precedente ordinanza sindacale n. 431 prot. n. 35721 Ri 04/3153 del 30.05.2012, come da ultimo modificata con ordinanze n. 43 prot. n. 6065 Ri 04/681 del 01.02.2016 e n. 346 prot. n. 32946 Ri 04/3106 del 19.05.2016, con la quale è stata dettata la disciplina degli orari di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, delle attività di sale da gioco e degli esercizi artigianali operanti sul territorio comunale;

Vista la nota prot. Cat. A/4/GAB/2017 del 24.07.2017 del Questore di Novara – acquisita al protocollo generale del Comune n. 52731 del 25.07.2017 indirizzata al Sindaco – nella quale, in considerazione dei recenti e gravi episodi occorsi e dei conseguenti provvedimenti sanzionatori

adottati, si richiede di valutare l'opportunità di intervenire in merito agli orari di attività degli esercizi pubblici;

Accertato che nel corso delle ultime settimane sono stati in effetti rilevati gravi accadimenti avvenuti dopo la mezzanotte e nelle prime ore del mattino, posti in essere da avventori all'interno di esercizi pubblici o nelle aree vicine o di pertinenza degli stessi, comportando l'adozione anche nei confronti di questi ultimi di conseguenti provvedimenti sanzionatori anche di sospensione temporanea dell'attività;

Considerato che gli esercizi pubblici, le attività artigianali alimentari e gli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari presentano caratteristiche e destinazioni simili, portando gli avventori, molti dei quali in giovane età, a raccogliersi in massa e a consumare bevande alcoliche fino alle prime ore del mattino per poi intrattenersi al di fuori dei locali, rendendosi spesso autori di condotte individuali e collettive che compromettono le comuni regole di vita civile, incidendo negativamente sulla qualità urbana in termini di quiete pubblica e di decoro, con pregiudizio alle condizioni di vivibilità cittadina e di sicurezza pubblica;

Atteso che la maggior parte dei pubblici esercizi svolge l'attività di somministrazione in locali di ridotte dimensioni e i laboratori artigianali e gli esercizi commerciali sono privi di sale interne e in ogni caso, per espressa disciplina normativa, non sono comunque autorizzati ad allestire aree attrezzate per il consumo sul posto dei prodotti acquistati, di modo che la combinazione di tali fattori favorisce la formazione di assembramenti di avventori lungo la strada e nelle aree pubbliche, rendendone difficile la gestione sotto diversi profili che investono inevitabilmente le esigenze di garanzia dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di tutela dei diritti dei residenti, del territorio, dell'ambiente e delle condizioni di vivibilità urbana;

Atteso che numerosi sono gli esposti e le segnalazioni che pervengono agli uffici comunali e alle forze di polizia operanti sul territorio da parte di cittadini che lamentano le situazioni sopra riferite, il continuo disturbo provocato, fino a tarda notte, dagli avventori dei locali, nonché lo stato di degrado e di sporcizia in cui versano spesso le strade a causa del consumo di bevande e cibi vari;

Considerato che i momenti di aggregazione negli spazi pubblici si intensificano in tutta la Città in particolare nella stagione estiva, incrementando conseguentemente i problemi di sicurezza urbana causati dal consumo smodato di bevande alcoliche da parte di gruppi di persone, con maggiore intensità in orario notturno, che spesso si rendono autori di schiamazzi tali da turbare la quiete pubblica, oltre che dell'abbandono in strada, dopo l'uso, di bottiglie di vetro e lattine vuote, potenziali strumenti atti ad offendere;

Ritenuto che occorre intervenire con urgenza a tutelare il diritto alla tranquillità e al riposo e, pertanto, alla salute dei residenti, arginando le possibili e concrete situazioni di rischio

sopra delineate, prevenendo comportamenti di irresponsabilità ed inottemperanza che si registrano purtroppo in ambito cittadino, in prevalenza nelle ore notturne, in concomitanza ed in relazione all'apertura degli esercizi in cui è prevista la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, anche al fine di limitare le condizioni che favoriscono il verificarsi di situazioni potenzialmente lesive dell'ordine pubblico, della sicurezza e dell'incolumità dei cittadini, del controllo e dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti nonché di limitare il fenomeno dell'abuso del consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, soprattutto da parte dei giovani, che può determinare, in aree di aggregazione notturna, anche episodi connotati da condotte violente e, comunque, di particolare gravità per la sicurezza e la tranquillità urbane;

Valutato di accogliere la proposta formulata dal Questore di Novara nella succitata nota del 24 luglio u.s., disponendo – in forza del potere attribuito dall'art. 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000 in premessa richiamato – **per il prossimo periodo estivo e fino al 30/09/2017 la limitazione degli orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche disponendo che la stessa sia sospesa alle ore 01.00 nei giorni da lunedì a giovedì e alle ore 02.00 nei giorni di venerdì, sabato, domenica e prefestivi infrasettimana *nali*, fermo restando il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6 per gli esercizi di vicinato (comprese le medie e grandi strutture di vendita) disposto dal sopra richiamato art. 6, comma 2bis, del d.l. 117/2007 (convertito, con modificazioni, nella l.160/2007) nel testo riformulato dall'art. 54 della l. 120/2010;**

Ritenuto che la presente ordinanza costituisca esercizio del potere/dovere di contemperare l'interesse economico dell'esercente a svolgere la propria attività imprenditoriale con l'esigenza di tutela dei beni pubblici che l'Amministrazione comunale è chiamata a proteggere assicurando la civile e pacifica convivenza, il vivere ordinato e rispettoso dei principi di legge in termini di rispetto del prossimo, attraverso il diritto alla tutela della salute pubblica e del benessere psicofisico connessi con il riposo e la quiete dei residenti, la salubrità dell'ambiente, l'igiene e la sicurezza pubblica, secondo un criterio di adeguatezza e proporzionalità;

Richiamato altresì il vigente regolamento di Polizia Urbana, ed in particolare l'art. 53 che disciplina la vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina e di bevande alcoliche, e l'art. 54 che stabilisce l'obbligo di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano;

Dato atto che ai sensi dell'art. 13, comma 1, della l. 07.08.1990, n. 241 s.m.i., atteso che il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi ed amministrativi generali, non trovano applicazione gli artt. 7 e seguenti della medesima l. 241/90 in ordine all'avviso di avvio di procedimento amministrativo;

Visti il T.U.L.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al R.D. 06.05.1940, n. 635;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 19.01.2016 avente ad oggetto *“Determinazione dell'importo del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle disposizioni comunali in materia di orari di esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle sale da gioco e delle attività artigianali e commerciali”*;

Visto l'articolo 50, comma 5, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, nel testo novellato dal d.l. 20.02.2017, n. 14, convertito nella l. 18.04.2017, n. 48, ed in premessa riportato;

ORDINA

ai sensi dell'art. 50, comma 5, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, con particolare riferimento all'urgente necessità di assicurare interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e, in definitiva, della loro salute, compresi gli stessi avventori degli esercizi pubblici e commerciali cittadini.

- a) **A far data da lunedì 14.08.2017 e sino al 30/09/2017 tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (compresi quelli annessi a sale gioco ed altre attività di intrattenimento e svago, i locali di pubblico spettacolo quali discoteche, sale da ballo, locali notturni), gli agriturismi, le attività ricettive, i circoli privati, le attività di somministrazione su aree pubbliche, devono sospendere l'attività di vendita per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.**

- dalle ore 01.00 alle ore 03.00 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì
- dalle ore 02.00 alle ore 03.00 nei giorni di venerdì, sabato, domenica e prefestivi

fermo restando il divieto di vendita e somministrazione dalle ore 03.00 alle ore 06.00 disposto dall'art. 6, comma 2, del d.l. 117/2007 (convertito, con modificazioni, nella l.160/2007) nel testo riformulato dall'art. 54 della l. 120/2010.

- b) **tutti gli esercizi di vicinato (comprese le medie e grandi strutture di vendita) devono sospendere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24.00 alle ore 06.00 come disposto dall'art. 6, comma 2bis, del d.l. 117/2007 (convertito, con modificazioni, nella l.160/2007) nel testo riformulato dall'art. 54 della l. 120/2010;**

- c) è vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione effettuata tramite distributori automatici in apposito locale, adibito in modo esclusivo alla vendita, come disposto dall'art 19, comma 3bis, della l.r. 12.11.1999, n. 28 s.m.i. ;
- d) tutte le attività commerciali, artigianali e di somministrazione devono rendere noto al pubblico il contenuto della presente ordinanza mediante l'esposizione di appositi cartelli, visibili sia all'interno che all'esterno del locale, con l'indicazione dell'orario di cessazione delle attività di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche.

Le violazioni alle disposizioni e prescrizioni di cui ai punti a) e d) della presente ordinanza saranno punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del d.lgs. 267/2000 con pagamento in misura ridotta, di cui all'art. 16, comma 2, della l. 689/81 pari ad € 500,00, come stabilito con delibera di Giunta comunale n. 12 del 19.01.2016.

Le violazioni ai disposti di cui all'art. 6, commi 2 e 2bis, del d.l. 117/2007 (convertito, con modificazioni, nella l.160/2007) nel testo riformulato dall'art. 54 della l. 120/2010, saranno punite con le sanzioni previste dall'art. 6, comma 3, del medesimo d.l. 160/2007 (convertito, con modificazioni, nella l.160/2007).

La violazione agli obblighi di cui ai punti a), b), c) alla presente ordinanza è altresì punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Nei casi di reiterata inosservanza della presente ordinanza, il Questore potrà disporre la sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 12 del d.l. 20.02.2017, n. 14, convertito nella l. 18.04.2017, n. 48.

E' comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari.

DISPONE

1. la pubblicazione della presente ordinanza per giorni 15 (quindici) all'Albo Pretorio online – Sezione Ordinanze;
2. l'entrata in vigore della presente ordinanza a decorrere da lunedì 14.08.2017;
3. la pubblicazione della presente ordinanza nel sito istituzionale del Comune di Novara nella sezione Aree Tematiche – Commercio e Mercati;

4. che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico attraverso i canali informativi comunali e i media locali e sia trasmessa:
- al Comando Polizia Locale per i controlli di competenza;
 - per quanto di competenza, alla Questura di Novara, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Novara, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Novara;
 - alle locali Associazioni di Categoria del comparto.

Contro la presente ordinanza può essere presentato ricorso in alternativa:

- entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al T.A.R. Piemonte nei modi previsti dalla Legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.i.;
- entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio , al Presidente della Repubblica nei modi previsti dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Novara, 09/08/2017

IL SINDACO
Canelli Alessandro / Infocert Spa